

Speciale: Detrazione iva e nuove modalità di registrazione

OGGETTO: Detrazione iva e nuove modalità di registrazione

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo, intendiamo informarla che Il Decreto Legge n. 50/2017 è intervenuto apportando modifiche all'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.

Nello specifico restano immutate le regole sulla determinazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione, ma subiscono una significativa variazione i termini entro i quali poter esercitare la detrazione dell'IVA a credito.

Detrazione Iva e nuove modalità di registrazione

Il Decreto Legge n. 50/2017 è intervenuto apportando modifiche all'articolo 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72.

Nello specifico restano immutate le regole sulla determinazione del momento in cui sorge il diritto alla detrazione, ma **subiscono una significativa variazione i termini entro i quali poter esercitare la detrazione dell'IVA a credito.**

I termini entro cui esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA sono stabiliti dal riformato art. 19 del D.P.R. n. 633/72, come modificato dall'art. 2 del Decreto Legge n. 50/2017. Secondo le nuove disposizioni, tale diritto **può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto stesso è sorto.**

Per una maggiore chiarezza, di seguito si riporta uno schema di confronto della disciplina previgente con quella attualmente in vigore:

PRIMA	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
DOPO	Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Si ricorda inoltre che, in base alle nuove disposizioni, sono mutati i termini per la presentazione della dichiarazione IVA annuale. A partire dall'anno d'imposta 2017, la Dichiarazione IVA annuale va presentata entro il **30 aprile** dell'anno

successivo a quello di riferimento. Alla luce di ciò, ad esempio, il Modello IVA 2018, relativo al periodo d'imposta 2017, va presentato entro il 30 aprile 2018.

Termini per l'annotazione della fattura nel registro IVA acquisti

Come già anticipato, in merito agli obblighi di registrazione, è disposto che il diritto a detrarre l'IVA è ancorato alla preventiva annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti. Sul punto, l'art. 2 del D. L. n. 50/2017 ha modificato l'articolo 25 del D.P.R. n. 633/72 disciplinante i termini per l'annotazione delle fatture ai fini della detrazione IVA. Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati [...] e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Con la recente Circolare n. 1/E, l'Agenzia delle Entrate ha voluto puntualizzare che il diritto alla detrazione dell'IVA potrà essere esercitato nell'anno in cui il cessionario/committente, essendo venuto in possesso del documento contabile, sia esso una fattura, una nota di variazione o una bolletta doganale, lo annota in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.

In merito alle fatture registrate l'anno seguente rispetto a quello in cui deve essere esercitata la detrazione dell'IVA, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare sopra citata, suggerisce di registrare tali fatture in un'apposita **sezione del registro IVA degli acquisti, creata ad hoc**.

Si puntualizza, inoltre, che la stessa Agenzia riconosce la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione nel registro IVA suddetto, a condizione che le stesse garantiscano tutti i requisiti richiesti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo, altresì, un puntuale controllo nel tempo da parte dell'amministrazione finanziaria.

ESEMPIO

Il 29/12/2017 l'ALFA SRL ha ricevuto la merce da lui ordinata con la relativa fattura accompagnatoria, tuttavia il documento viene annotato in contabilità solo il 31/01/2018. Sulla base di quanto suggerito dall'Agenzia delle Entrate, la registrazione della suddetta fattura dovrà essere effettuata in un'apposita sezione del registro IVA acquisti, cosicché il credito in questione non venga riportato nella liquidazione IVA del 2018, ma concorrerà alla determinazione del saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

Tale credito potrà essere utilizzato dal contribuente in compensazione orizzontale o verticale.

In caso di compensazione verticale, premesso che l'ALFA SRL liquida l'IVA mensilmente, potrà utilizzare il credito già con la liquidazione del mese di gennaio 2018, da versare entro il 16 febbraio successivo, ma non come IVA detraibile di tale mese, bensì quale credito scaturente dalla dichiarazione IVA 2017.

La compensazione orizzontale del credito IVA è, invece, subordinata alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che, scaduto il termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, quest'ultimo non potrà più essere esercitato.

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Peruzzi Commercialisti Associati